

Articolo 1 DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione culturale denominata "Open Art House" con sigla OAH che ha per fini la diffusione e la promozione di attività culturali amatoriali, dello spettacolo, dell'arte in generale e della comunicazione visiva in abitazioni private e in luoghi a carattere pubblico, su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Nonché la realizzazione, la pratica e la valorizzazione di iniziative e servizi a carattere culturale, delle arti e dello spettacolo a scopo socio-umanitario e per la riqualificazione del territorio locale, della aree depresse, oltre al miglioramento professionale dei soci. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Articolo 2 SEDE

L'associazione ha sede ad Ivrea (TO), via di Vittorio, 4 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

Articolo 3 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4 OGGETTO

L'associazione culturale "OPEN ART HOUSE" si ispira ai principi cristiani di solidarietà, rispetto per l'uomo, per la natura e la nonviolenza. E' un'associazione a carattere teocratico, senza fini di lucro e si atterra ai seguenti principi: democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni occasionali ed amatoriali degli artisti ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti artistici, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali. Per perseguire tali scopi, l'associazione si propone di:

- a) Organizzare e promuovere spettacoli teatrali, concerti da camera, mostre ed installazioni d'arte, proiezioni e conferenze cinematografiche, eventi letterari, presso abitazioni private, in luoghi pubblici, spazi privati.
- b) Organizzare promuovere eventi culturali manifestazioni, festival atti alla riqualificazione del territorio locale e/o di zone depresse.
- c) promuovere ed organizzare corsi di formazione d'arte, quali: recitazione, danza, pittura, video arte, musica, canto, a scopo socio umanitario.
- d) partecipare a manifestazioni culturali, musicali, circensi, teatrali, ricreative, cinematografiche, ed artistiche con propri soci, se organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Articolo 5 SOCI

Tutti coloro che si ritrovano nei valori e principi statutari ed intendono osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, non che le direttive e le deliberazioni emanate dagli organi dell'associazione.

Tutti coloro che intendono ospitare presso la propria abitazione, almeno 1 volta l'anno, uno spettacolo amatoriale, promosso dalla OAH sostenendo così lo scopo sociale. Tutti coloro che parteciperanno agli spettacoli o alla formazione versando la quota decisa dal Consiglio Direttivo. All'interno dei soci viene eletto il consiglio direttivo che ha il compito di valutare ogni singola domanda di associazione e comunque l'acquisto della qualità di socio è subordinato alla approvazione del Consiglio stesso.

Articolo 6 QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Articolo 7 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi dell'Associazione e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- a) dalle quote dei soci ordinari e sostenitori;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;

Articolo 8 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci e chiunque si mostri interessato all'attività dell'associazione.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- c) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sullo scioglimento dell'Associazione.
- d) predisporre le linee generali delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- e) determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati. Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modifica dello statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento dei soci ordinari intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci ordinari, sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ordinario ha diritto di consultare il verbale dei lavori.

Articolo 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

All'interno dei soci ordinari, il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a due, e sempre in numero dispari, incluso il Presidente che è eletto dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei soci elegge il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere le iniziative volte al conseguimento dei fini sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il vicepresidente, il segretario. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Tutte le cariche elettive sono gratuite. Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta almeno la maggioranza dei membri del Consiglio stesso. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 10 PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza, con obbligo di riferire allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati eventuali altri poteri dal Consiglio Direttivo, anche di straordinaria amministrazione.

Articolo 11 ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro nove mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale

Articolo 12 SCIoglimento

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 13 NORME FINALI

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.